

ASSOCIAZIONI

Compagnie di Reservisti militari del
Parlamento: 1. 21 21 46
ROMA: L. 11 17 22
Per fatto il Regno: L. 13 23 45
Solo Giornale, senza Periodicità:
ROMA: L. 2 17 22
Per fatto il Regno: L. 10 19 24
Estero, esempio spesa di posta:
Un numero separato in Roma, com-
muni: 10, per tutto il Regno: com-
muni 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
La somma minima d'ordine del 1° dal
numero: 10.

GAZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annumi giudiziari, cent. 25. Ogni
altro avviso cent. 80 per linea di spese
o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Istituzioni si ri-
cavano alla Tipografia Eredi Bettini:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello,
numero 22;
Nelle Province del Regno ed all'estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

lascio definitivo per l'anno 1874. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE II

M. MINISTERO DELLA GUERRA

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati
hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promul-
ghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bi-

lancio definitivo per l'anno 1874, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE II

M. MINISTERO DELLA GUERRA

per l'anno 1874.

CAPITOLI

Denominazione

Prima
previsione
per
l'anno 1874

Somme trasferite
dal bilancio
definitivo
di previsione
per l'anno 1874

TOTALE

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA.

1. Amministrazione centrale (Personale)	1,155,100	10,000	1,168,100	
2. Amministrazione centrale (Materiale)	69,100	69,500		
3. Stati maggiori e Comitati	4,572,200	250,000	4,822,200	
4. Corpi di truppe dell'esercito permanente	73,703,400	8,600,000	78,703,400	
5. Cacciabuchi Reali	15,732,700	500,000	19,232,700	
6. Corpo veterani ed invalidi	1,109,700	20,000	1,129,700	
7. Corpo e servizio sanitario	1,624,000	150,000	1,774,000	
8. Personale vari dell'amministrazione esterna	3,792,400	375,000	4,167,400	
9. Scuole militari	3,775,700	150,000	3,925,700	
10. Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	942,400	180,000	1,072,400	
11. Vestizione e corredo alle truppe e spese di episcopio e dei magazzini centrali	8,572,400	40,000	8,612,400	
12. Paese alle truppe e convivenze dei viventi	18,002,800	8,500,000	21,502,800	
13. Foraggi ai cavalli dell'esercito	11,042,000	1,180,000	12,142,000	
14. Casermaggio, cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,770,400	550,000	4,320,500	
15. Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia e minazioni	994,400	300,000	1,294,400	
16. Rincaro e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	3,661,000	90,000	3,751,000	
17. Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,040,000	500,000	4,540,000	
18. Fitti d'artiglieria ad uso militare	400,000	180,000	580,000	
19. Materiale e lavori del Genio militare	3,630,000	1,000,000	4,630,000	
20. Istituto topografico militare, Biblioteca di Prestiti e spese per la Rivista militare italiana	429,700	40,000	469,700	
21. Assegni agli ufficiali della Milizia mobile e di complemento	290,000	80,000	380,000	
22. Paga agli ufficiali in aspettativa	261,900	180,000	441,900	
23. Ordine militare di Savoia	237,900	30,000	267,900	
24. Spese di Giustizia criminale militare	22,000	3,000	25,000	
25. Dispatchi telegrammatici governativi	23,000	5,000	30,000	
26. Ritiro di beni danneggiati destinati ad uso ed uso di amministrazioni governative	8,022,847	8,022,847	28	
27. Costalli di porto, incidevole di porto, ecc.	1200,000	200,000		
Totali della spesa ordinaria	166,732,047	28	178,882,047	28

TITOLO II.
SPESA STRAORDINARIA.

28. Pagine di disoccupazione ad impiegati	5,000	5,000	
29. Carta geografica delle province meridionali	243,000	25,000	273,000
30. Fabbricazione di armi portatili, cartucce, bafile, batterie e loro trasporto	9,000,000	1,500,000	10,500,000
31. Approvvigionamento e smobilizzazione, ripartizioni e trasporto dei mandolini	1,008,700	100,000	2,100,000
32. Costruzione di una fabbrica di stivali al di qua dell'Appennino	1,000,000	800,000	1,800,000
33. Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre dal golfo stesso	3,500,000	1,500,000	5,000,000
34. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000	300,000	1,700,000
35. Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	100,000	300,000	400,000
36. Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna	•	100,000	100,000
37. Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	•	3,000,000	2,000,000
38. Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	•	500,000	500,000
39. Spese militari del 1869 e precedenti nelle provincie meridionali	•	1,500,000	1,500,000
40. Resti passati del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	•	80,000	80,000
Totali della spesa straordinaria	17,305,000	8,105,000	25,410,000

BIEPILOGO.

Tutto I. — Spesa ordinaria	166,732,047	28	178,882,047	28
Tutto II. — Spesa straordinaria	17,305,000	28	8,105,000	28
Totali generali	184,037,047	28	186,987,047	28

Visto: Il Ministro delle Finanze
M. Minquetti.

Il N. 1733 (Serie 2) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1. Chiunque affidi, o a qualcunoglia ti-
tofo, denunci a nazionali o stranieri, individui di anni di

dei diritti della patria, poterà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile.

Art. 2. Chiunque nel Regno tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto per impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno sotto pena di multa da cinquantauna a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunciare e notificare al sindaco del comune in cui hanno domicilio, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovino all'estero, i loro figli o amministratori impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'articolo 1.

Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbiate offerto grave pregiudizio nella salute ed abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, se il reato non costituisca un reato più grave.

Art. 3. Chiunque affidi, o consegni nello Stato o conduce all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri individui minori di anni diciotto, belli propri figli od amministratori, e chiunque, nazionale o straniero, riceva l'offerta indicata nell'articolo 1, genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui si trovano impiegati nel Regno o all'estero, dovranno nel detto termine presentarsi al sindaco od ai regi rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o per il rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'articolo 12.

Art. 4. I nazionali che in cetero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, dovranno col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquante a mille lire.

Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato previsto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 1.

Art. 5. I nazionali che in cetero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, o che per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti, o sevizie, abbiate offerto grave pregiudizio nella salute, ed abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 6. Chiunque, con violenza o con frode, rapisce o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero, con artifici o seduzioni, sottraiga o faccia sottrarre individui minori di anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, stati rapiti con violenza o con frode; ovvero sottratti con artifici o seduzioni.

Art. 7. Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti, o sevizie, abbiate offerto grave pregiudizio nella salute, ed abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, il colpevole sarà punito, nel caso di rapto con violenza o con frode, con la reclusione da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o di maltrattamenti abbiano avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni se abbiano avuto luogo all'estero; e, nel caso di sottrazione conseguita con artifici o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbiano avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da tre a sette anni se abbiano avuto luogo all'estero.

Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa di alle persone a cui la rapì o sottrasse, e collocaandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discerterà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi.

Art. 8. Saranno puniti colle pene stabiliti dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione della tutela. Il tribunale potrà pronunciare